

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso *omissis*-2014 proposto da:

AGENTE DI RISCOSSIONE

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SRL

- controricorrente -

avverso il decreto n. *omissis* 2013 del TRIBUNALE di TORINO del 15/05/2014, depositato il 19/05/2014.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata la seguente relazione:

1) Il tribunale di Torino, con decreto del 19.5.2014, ha respinto l'opposizione ex art. 98 L. Fall. "proposta da AGENTE DI RISCOSSIONE per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della s.r.l. di crediti erariali insinuati con due distinte domande tardive, contrassegnate nell'elenco ai nn. T/28 e T/29.

Il tribunale ha rilevato che AGENTE DI RISCOSSIONE aveva già chiesto ed ottenuto l'ammissione dei crediti dedotti in giudizio, che avevano formato oggetto di un'altra domanda di insinuazione tardiva (T/23), di cui quelle nn. T/28 e T/29 costituivano (per la parte di interesse) mera ed inammissibile duplicazione; ha inoltre ritenuto che l'opponente versasse in colpa grave, per aver omesso di verificare la correttezza del provvedimento di esclusione, fondato sulla medesima ragione, non solo prima della proposizione del ricorso ex art. 98 L. Fall., ma persino in corso di causa, nonostante le fosse stato concesso un termine proprio a tale scopo, e l'ha pertanto condannata al pagamento, oltre che delle spese di lite, anche della somma di Euro 4.000, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.

*Ordinanza, Cassazione civile, sez. Sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Cristiano, 22 dicembre 2015, n.25852*

2) Il decreto è stato impugnato da AGENTE DI RISCOSSIONE con ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui il Fallimento della s.r.l. ha resistito con controricorso.

2.1) Con il primo motivo la ricorrente contesta che potesse ravvisarsi nella specie un suo comportamento gravemente colposo, sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. Deduce al riguardo che l'agente per la riscossione dei tributi ha l'obbligo di riscuotere i ruoli che gli sono trasmessi dall'ente impositore e non ha alcun potere di controllo o di verifica del loro contenuto, cosicché non può essergli imputato di aver richiesto con distinte domande l'ammissione dei medesimi crediti, comunque portati da tre diversi estratti del ruolo.

2.2) Col secondo motivo AGENTE DI RISCOSSIONE lamenta il rigetto dell'opposizione, osservando che sarebbe stato onere della controparte provare la duplicazione delle domande, non desumibile dalla mera "somiglianza" delle iscrizioni a ruolo.

2.3) Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali, deducendo di aver agito nel rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di riscossione ed in assoluta buona fede.

3.1) Il secondo motivo, che precede gli altri in ordine logico, appare inammissibile, in quanto si limita a denunciare, peraltro in via del tutto generica, una pretesa violazione dell'onere della prova, ma non contesta l'accertamento compiuto dal giudice del merito - sul quale si fonda la decisione impugnata - secondo cui gli estratti del ruolo allegati alle tre diverse domande facevano riferimento ai medesimi tributi, individuati con i medesimi codici, in relazione ai medesimi anni ed agli stessi importi.

3.2) Il terzo motivo appare manifestamente infondato: condannando AGENTE DI RISCOSSIONE al pagamento delle spese processuali il tribunale ha correttamente applicato l'art. 91 c.p.c., comma 1, che prevede che le spese siano poste a carico della parte soccombente senza contemplare eccezioni di sorta, in ragione della qualità di tale parte o della sua asserita buona fede.

3.3) Anche il primo motivo appare manifestamente infondato.

L'addetto alla riscossione tributi non può infatti ritenersi esonerato dall'osservanza del disposto dell'art. 96 c.p.c. per il solo fatto di agire nella qualità di mandatario dell'ente impositore. Come correttamente rilevato dal Fallimento controricorrente, la condanna ex art. 96, comma 3 si fonda, nella specie, non già sul rilievo dell'avvenuta duplicazione delle domande, ma sul successivo comportamento processuale di AGENTE DI RISCOSSIONE, che non solo ha ignorato le motivazioni in base alle quali esse erano state respinte dal giudice delegato, ma neppure si è curata di operare i dovuti controlli nel corso del giudizio, nonostante avesse richiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza proprio a tale scopo.

Ebbene, non vi è alcuna norma, fra quelle dettate in materia di riscossione dei tributi, dalla quale possa desumersi l'obbligo dell'agente di impugnare il provvedimento di esclusione del credito e di insistere per l'accoglimento di una domanda della quale, sulla scorta dei documenti che sono in suo possesso, può agevolmente verificare la manifesta infondatezza. Il mandatario, infatti, non è un mero esecutore materiale degli ordini che provengono dal mandante, ma ha piena ed autonoma capacità processuale ed è perfettamente in grado di decidere se, a fronte del rischio meramente ipotetico (e pressochè insussistente in una fattispecie quale quella in esame) di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

*Ordinanza, Cassazione civile, sez. Sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Cristiano, 22 dicembre 2015, n. 25852*

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette da AGENTE DI RISCOSSIONE nella memoria depositata.

Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità delle nuove deduzioni in fatto che la ricorrente ha illustrato per la prima volta nella memoria.

Quanto alla questione di diritto, va ribadito che l'agente alla riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l'ente impositore, cosicché spetta ad esso, e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all'azione: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l'agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall'aver agito con colpa grave, per avere (come nel caso di specie) non solo riproposto una domanda avente ad oggetto un credito già in precedenza accertato, ma insistito per ottenerne l'accoglimento persino dopo aver usufruito, a sua richiesta, di un apposito termine per verificare i documenti di cui è in possesso od assumere le necessarie informazioni presso il mandante.

Non può dubitarsi, d'altro canto, dell'estraneità del contribuente al rapporto di mandato fra l'amministrazione finanziaria e l'agente, con la conseguenza che quest'ultimo non può ritenersi esonerato dalla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (della quale risponde verso la controparte processuale) in ragione della responsabilità assunta nei confronti dell'ente impositore:

al di là del rilievo che, per sottrarsi alla responsabilità derivante dal rapporto di mandato, il mandatario può chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'amministrazione mandante, spetta infatti esclusivamente all'agente di decidere se, a fronte dell'ipotetico rischio di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 cit.

Ciò senza contare che, come correttamente rilevato dal Fallimento controricorrente, dovrebbe, piuttosto, essere il mandatario a rivalersi verso l'amministrazione delle spese processuali incontrate per aver dovuto promuovere, per l'errore di questa, un'azione di indebita riscossione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*